Pubblicato il 02/02/2021

N. 00697/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2020, proposto da
Fabio Gennaro Belluccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Cardito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) dell'ordinanza del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, reg. gen. 177 del 14.11.2019, prot. n.0080684 del 19/11/2019, notificata il 26.11.2019, di ingiunzione alla demolizione e ripristino delle opere ivi contestate realizzate in Pozzuoli alla Via Toiano, altezza M. L. Patria, n.100, in assenza di permesso a costruire;

2) di ogni altro ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale e comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - Rocco Vampa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il gravame in epigrafe il sig. Belluccio esponeva:

- di essere comproprietario per 1/5 di un fabbricato rurale per uso abitativo ubicato in Pozzuoli, alla Via Toiano s.n.c., altezza Via Monte Nuovo Licola Patria, n.100;

- che nei giorni 23, 25 e 25 febbraio 2019 un evento meteorologico eccezionale aveva cagionato danni all'immobile in questione; in particolare, "*le incessanti e persistenti folate di vento comportarono la caduta della spalletta in muratura di separazione tra due balconi e buona parte del parapetto medesimo*";

- di avere, in data 13.06.2019, inoltrato al Comune di Pozzuoli una nota "*con la quale comunicava che avrebbe eseguito le sole opere di ripristino del balcone nonché la rimozione delle velette divelte dalle inconsuete e singolari raffiche di vento e a ripristinare lo status quo ante*".

1.1. Con ordinanza, prot. n.0080684 del 19/11/2019, il Comune di Pozzuoli –vista la denunzia trasmessa dal comando dei vigili urbani CNR 47490 del 5 luglio 2019- ingiungeva *ex* art. 31 DPR 380/01 la demolizione delle abusive realizzate dal ricorrente e consistenti nel "*rifacimento di un piccolo volume di mt.1,00 x mt.2,00 circa, in muratura con copertura in lamiere coibentate*".

1.2. Avverso tale ultimo provvedimento, indi, insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 31 dpr 6/6/2001 n. 380 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione – omessa ponderazione della situazione contemplata - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - manifesta ingiustizia, atteso che l'intervento edilizio *de quo* non integrerebbe una "*nuova costruzione*", bensì opere di mera manutenzione straordinaria di una preesistenza edilizia, costituita da un piccolo locale igienico, effettuate senza incremento di superficie e volume;

- violazione di legge - violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7/8/1990 n. 241 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere - perplessità - manifesta ingiustizia, stante la omessa comunicazione di avvio del procedimento e la sua valenza invalidante, tenuto conto della natura controversa dell'abuso e della sua qualificazione e della mancanza di "*motivi di urgenza*";

- violazione di legge - violazione degli artt. 4 e segg. l. 241/90, stante la omessa individuazione del responsabile del procedimento amministrativo;

- violazione art. 10, comma 2, artt. 27 ss. e art. 37 d.p.r. 380/2001, nonché art. 2, comma 1, lett. b) l. reg. Campania 28/11/2001 n. 19 - eccesso di potere per difetto di istruttoria ed inesistenza dei presupposti, stante in ogni caso, la mancata applicazione dell'art. 37 dpr 380/01 (intervento eseguito in assenza o difformità da scia), o 33 e 34 dpr 380/01 (ristrutturazione senza permesso, ovvero intervento in parziale difformità da permesso) ciò che avrebbe dovuto indurre il Comune alla applicazione di una mera sanzione pecuniaria;

- violazione d.p.r. 6/6/2001 n. 380 e art. 3 l. 7/8/1990 n. 241 - eccesso di potere per difetto di istruttoria ed inesistenza dei presupposti, stante la esorbitanza della sanzione demolitoria per un intervento modesto quale quello di specie, integrante manutenzione straordinaria ovvero restauro e risanamento conservativo;

- violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 - carenza di motivazione e difetto di istruttoria, per non avere il Comune dato conto della sussistenza di un interesse pubblico specifico, attuale e concreto, alla demolizione delle opere;

- violazione art. 31 DPR 380/01, stante la mancata individuazione nel corpo della ingiunzione, del bene, dell'area di sedime e di quella pertinenziale.

1.4. Si costituiva la civica Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.

1.5. Al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti difensivi, la causa veniva introitata per la decisione all'esito della odierna udienza, tenutasi da remoto con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020.

DIRITTO

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Può principiarsi dalla disamina del primo, quarto e quinto mezzo, suscettibili di congiunto scrutinio al fine di disvelarne la infondatezza.

2.1.1. Va, in via liminare, rimarcato che in data 13 giugno 2019 il ricorrente –siccome comprovato *per tabulas*, e pacificamente riconosciuto nel corpo del gravame- comunicava al Comune che:

- l'eccezionale evento metereologico del febbraio 2019 aveva determinato la caduta della spalletta in muratura di *separazione tra due balconi* e buona parte del parapetto medesimo;

- si rendeva necessario, indi, provvedere immediatamente alle sole opere di *rispritino del balcone*, nonchè alla rimozione delle velette divelte dalle inconsuete e singolari raffiche di vento.

2.1.2. A fronte di tale comunicazione, di contro, veniva acclarata dal Comune successivamente (CNR del 5 luglio 2019 e ingiunzione a demolire) la realizzazione di un volume di "*mt 1,00 x mt 2,00 circa in muratura con copertura in lamiere coibentate*".

2.1.3. *In claris non fit interpretatio*.

La azione edilizia posta effettivamente in essere dal ricorrente ha assunto una connotazione *tutt'affatto diversa* da quella dallo stesso ricorrente *ex professo* rappresentata al Comune, sol pochi giorni prima degli acclaramenti comunali –mero rispristino della spalletta in muratura di separazione tra due balconi e rimozione delle velette divelte- ed integrante, per contro la realizzazione di un nuovo volume, eseguito in muratura e con copertura in lamiere coibentate, e dunque integrante una "*nuova costruzione*" in quanto tale necessitante del permesso di costruire.

2.1.4. Di qui la totale difformità del manufatto in muratura realizzato dal ricorrente rispetto ai lavori dallo stesso ricorrente rappresentati nella citata nota del 13 giugno 2019, ove:

- agli eccezionali eventi meteorologici veniva *expressis verbis* riconnesso il crollo di un mero muretto di separazione tra due balconi;

- di locali igienici e di volumi da ricostruire non era affatto a parlarsi.

2.1.5. Di talchè, tenendo fede alle medesime dichiarazioni rese dal ricorrente pochi giorni prima dell'acclaramento dell'abuso, di nessuna preesistenza è nella fattispecie a parlarsi; di guisa che l'incremento di superficie e di volume poscia accertato dagli uffici comunali non poteva che essere sussunto nel novero degli interventi di nuova costruzione.

2.1.6. Orbene, un tale intervento edilizio con cui - tenendo conto della stessa prospettazione del ricorrente contenuta nella citata comunicazione del 13 giugno 2019 (ove è a parlarsi di crollo di muretto di separazione di due balconi) – si è realizzato un locale igienico in luogo di un preesistente balcone, non mai può essere sussumibile nel novero degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, delle specie di quelli suscettibili di sanatoria *ex* art. 37 DPR 380/01.

2.1.7. E, invero, a' sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), e 10, comma 1, lett. c), del DPR 380/01:

- gli "*interventi di manutenzione ordinaria*" sono "*gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*";

- per "*interventi di manutenzione straordinaria*" si intendono "*le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso*";

- parimenti, per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono interventi posti in essere in fedele osservanza degli elementi "*tipologici, formali e strutturali dell'organismo*" edilizio;

- per interventi di ristrutturazione edilizia suscettibili di realizzazione mediante SCIA si intendono le opere che non comportino "*modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti*".

2.1.8. Agli specifici fini che ne occupano è dunque necessario che gli interventi:

- siano funzionali al rinnovamento e alla sostituzione di parti anche strutturali dell'edificio, ovvero anche alla demolizione e ricostruzione;

- non modifichino la volumetria complessiva dell'edificio o la sua destinazione d'uso.

2.1.9. Ora la realizzazione di un manufatto in muratura con copertura in lamiere coibentate implica ulteriori utilità per l'immobile, formando parte funzionalmente integrante dell'abitazione stessa, ed incrementando evidentemente la superficie ed il volume dello stabile, in quanto tale assentibile con permesso di costruire, e non con la sola SCIA.

2.1.10. Al riguardo è ben noto il discrimine tra gli interventi manutentivi o di restauro ovvero di cd. "ristrutturazione leggera", per i quali è sufficiente la SCIA, con possibilità di sanatoria *ex* art. 37 DPR 380/01, e un intervento edilizio necessitante di permesso di costruire.

Il citato discrimine si sostanzia nel fatto che i primi son diretti a conservare l'edificio nel rispetto della sua tipologia, forma e struttura, senza alcun inserimento di elementi innovativi sotto l'aspetto della migliore e più ampia fruizione (anche se sostitutivi di quelli precedenti), mentre la seconda ottiene il risultato di modificare l'originaria consistenza fisica dell'edificio.

2.1.11. Di talchè, nella fattispecie non possono dirsi in alcun modo soddisfatte la indefettibile *condicio* negativa *supra* tratteggiata ai fini della riconducibilità degli interventi nel novero di quelli suscettibili di sanatoria *ex* art. 37 DPR 380/01, consistente nella assenza di un incremento volumetrico.

2.2. D'altra parte, il regime vincolistico cui soggiace l'area che ne occupa avrebbe senz'altro imposto anche una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici ivi insistenti (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo), necessariamente *preventiva ed ex ante*, essendo in via generale precluse autorizzazioni postume di opere abusive incidenti sugli interessi ed i valori paesaggistici (TAR Campania, VI, 4286/19; Id., VIII, 27 marzo 2017, n. 1645).

2.2.1. D'altra parte, la *ratio* della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza (Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2016, n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991).

2.2.2. Di qui:

- la regola generale (art. 146 d.lgs. 42/04) che vieta il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico;

- la previsione eccettuativa (art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/04), che tale autorizzazione postuma consente unicamente per interventi che "*non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati*", *id est* per abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato. In passato, per ogni intervento edilizio soggetto a previa autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione costituiva condizione di efficacia, non di validità del permesso di costruire, non potendo ritenersi precluso il rilascio del titolo edilizio pur in assenza di un nulla-osta efficace. Ma, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né condoni, né certificazioni di assenza di danno ambientale per opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per le quali dunque dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 menzionato. Tenuto conto del testo e della *ratio* dell'art. 167 citato, nella prospettiva della tutela del paesaggio, il legislatore ha inteso escludere la possibilità generalizzata di rilascio *ex post* dell'autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati e ha, invece, stabilito che tale valutazione sia consentita soltanto per abusi di minima entità, ferma restando la necessità, in caso di accesso alla procedura, di valutare in concreto l'effettiva compatibilità paesaggistica dell'opera realizzata, con la irrogazione in ogni caso della sanzione normativamente contemplata (TAR Campania, VI, 22 maggio 2020, n. 1939).

2.3. Né possono venire in rilievo le deduzioni di parte ricorrente circa una, asserita, fedele ricostruzione del manufatto, insistente *in loco* da lungo tempo.

2.3.1. E, invero, la allegata "*preesistenza*" deve riferirsi al manufatto in sé, nelle effettive dimensioni e nella concreta consistenza di poi acclarata all'esito dei sopralluoghi effettuati dalla Amministrazione.

2.3.2. Orbene, è tale allegazione del ricorrente ad essere sfornita di un adeguato supporto probatorio, non essendo riversati negli atti di causa documenti dai quali sia possibile evincere:

- la effettiva esistenza di un manufatto in muratura in epoca risalente;

- la sua concreta natura, consistenza e conformazione, siccome in allora delineate.

2.3.3. Dalle stesse evidenze fotografiche versate in atti, invero, non è dato evincere –con sufficiente grado di verosimiglianza- la effettiva preesistenza di detto locale, con le caratteristiche di superficie e di volume di poi effettivamente riscontrate nel luglio 2019.

2.3.4. Ora, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale, l'onere della prova circa la effettiva natura ed entità dei lavori, nonché circa il *tempus* di loro ultimazione, grava in capo al soggetto che allega di avere realizzato essi lavori, nella cui sfera di signoria, quale responsabile dell'abuso o proprietario, ricade la condotta (TAR Campania, VI, 26 giugno 2020, n. 2680; CdS, II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, VI, 24 gennaio 2020, n. 588).

2.3.5. E ciò anche in ossequio al cd. "*principio di vicinanza della prova*", in forza del quale è ragionevolmente *esigibile* da chi ha posto in essere le opere la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura delle stesse, anche attraverso riferimenti alla effettiva consistenza dell'immobile, sia *ex ante* che *ex post* (TAR Campania, VI, 28 maggio 2020, n. 2043; TAR Lombardia, I, 26 settembre 2018, n. 2143).

2.3.6. Si è all'uopo rimarcato, sia pure in tema condono edilizio ma con statuizioni che ben si attagliano anche alla fattispecie in esame, che "*ai fini della concessione del condono edilizio, l'Amministrazione, pur*

dovendo sempre espletare un'istruttoria adeguata anche relativamente all'epoca della edificazione (onde individuare il regime giuridico di riferimento), non deve fornire, quale condizione di legittimità per l'irrogazione della sanzione, (anche) prova certa dell'epoca di realizzazione dell'abuso. Ricade, infatti, in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) l'onere di provare la data di ultimazione (con difforme destinazione d'uso) delle opere edilizie, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 03/02/2017, n. 463; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2016, n. 2626; Consiglio di Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3666)" (CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1927).

2.3.7. Orbene, nella fattispecie in esame:

- non solo il ricorrente *non ha assolto* all'*onus probandi* posto a suo carico, fornendo elementi documentali funzionali ad attestare la allegata preesistenza;

- ma, di più e in via risolutiva, sono le stesse dichiarazioni rese dal ricorrente con la nota del 13 giugno 2019 –ove, non era affatto a parlarsi di manufatti in muratura e/o di locali igienici, bensì di *balconi e di un muretto di separazione*- a vieppiù persuadere della inverosimiglianza dell'assunto di poi posto a fondamento del gravame.

2.3.8. Non può non assumere significanza, invero, anche il contegno serbato dal ricorrente che:

- dapprima, in sede procedimentale (13 giugno 2019) riconosce *in loco* la preesistenza di balconi e di un muretto divisorio;

- di poi, nella odierna sede processuale formula deduzioni di segno tutt'affatto diverso, sostituendo alla primigenia versione circa la esistenza di due balconi separati da un muretto, quella relativa alla preesistenza di un locale igienico, avente giustappunto le medesime caratteristiche di quelle da ultimo censurate dal Comune;

- finisce per concretare un *venire contra factum proprium* che, al fine, non può non rilevare anche quale significativo argomento di prova a' sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a..

2.3.9. Di qui, infine, anche la reiezione della richiesta prova testimoniale.

2.4. Il secondo mezzo, con cui si veicolano censure afferenti alla asserita violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale spettanti al ricorrente, non è fondato, atteso che, siccome si è avuto modo di illustrare *supra* in sede di negativo scrutinio dei motivi "afferenti al merito", il contenuto dispositivo dell'impugnato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

2.4.1. La certazione giudiziale della legittimità della azione provvedimentale quivi censurata rende irrilevante la (asserita) pretermissione procedimentale, attesa la inidoneità di un qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda (TAR Campania, VI, 20 luglio 2020, n. 3210; TAR Lombardia, I, 26 settembre 2018, n. 2145).

2.4.2. La ricaduta patologica di tale lamentata violazione "formale e/o procedimentale" è quindi sterilizzata dall'applicazione dell'art. 21-*octies* della legge 241/90, norma che ben si attaglia anche alla omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla adozione della ingiunzione a demolire.

2.4.3. D'altra parte, costituisce dato pacifico quello in forza del quale ai fini dell'adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento (solo da ultimo, TAR Campania, 10 agosto 2020, n. 3560; CdS, VI, 12 maggio 2020, n. 2980; CdS, VI, 11 marzo 2019, n. 1621).

2.5. Sul terzo mezzo, di poi, valga il rilevare che –anche a voler obnubilare il di per sé dirimente rilievo per cui il responsabile del procedimento nella fattispecie che ne occupa è sostanzialmente, ed univocamente, rinvenibile nel medesimo dirigente della Direzione 5 "*Abusivismo edilizio – Accertamento di conformità*" del Comune, *firmatario* della ingiunzione a demolire che ne occupa– in ogni caso "*la mancata indicazione nell'atto recante la comunicazione dell'avvio del procedimento, di tutte le informazioni contenute nell'art. 8 l. n. 241 del 1990 e, in particolare, del nominativo del responsabile del procedimento (o dell'ufficio in cui prendere visione degli atti) rappresenta un'ipotesi di mera irregolarità, che non inficia la validità del provvedimento finale*" (CdS, VI, 5 dicembre 2016, n. 5106).

2.6. Quanto al sesto mezzo, va rimarcato che nessun vizio di natura motivazionale *stricto sensu* intesa può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire, trattandosi di atto che - certando la esistenza di un illecito edilizio, ed irrogando la relativa sanzione - necessita di *giustificazione*, più che di motivazione, consistente:

- nell'*acclaramento* dei fatti, *id est* della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi;

- nella *sussumibilità* di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo;

- nella certazione della loro realizzazione, di contro, *in assenza* del prescritto provvedimento abilitante.

2.6.1. Di qui il consolidato insegnamento a mente del quale i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di *actio* vincolata nel contenuto, non abbisognano di specifica motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell'interesse pubblico al ripristino dell'ordine giuridico infranto, all'esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un supporto giustificativo, *id est* della certazione della esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole (TAR Campania, VI, 10 agosto 2020, n, 3560; Id., id., 22 maggio 2020, n. 1939).

2.6.2. Nessun affidamento, di poi, può avere ragionevolmente ingenerato nella parte ricorrente la asserita vetustà delle opere, né all'uopo l'intervento repressivo del Comune abbisognava di peculiari oneri motivazionali.

2.6.3. E, invero, la realizzazione di interventi edilizi *sine titulo* determina - per fatto del trasgressore - una situazione di *antigiuridicità permanente* in relazione alla quale:

- si appalesa sussistente *in re ipsa* l'interesse pubblico alla rimozione della situazione di perdurante illiceità e di nocumento arrecato al pubblico interesse alla regolare conformazione urbanistica del territorio comunale;

- non è, di contro, configurabile qualsivoglia forma di legittimo affidamento in capo all'autore dell'illecito; di talché, *qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu*.

2.7. Anche l'ultimo mezzo è infondato, giusta l'inveterato insegnamento, anche di questo TAR, per cui l'omessa, puntuale, indicazione dell'area suscettibile di essere acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, non mai vale a minare la validità ed efficacia dell'ordine di demolizione (e pluribus, Tar Campania, VIII, 3 giugno 2019, n. 2986).

2.7.1. La ingiunzione a demolire -indirizzata al trasgressore, ovvero al proprietario dell'area- è direttamente finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni.

2.7.2. La acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica, costituisce –invero- una conseguenza discendente *ex lege ed ex post* dalla inottemperanza all'ordine impartito; la puntuale individuazone e delimitazione della effettiva latitudine di tale effetto legale di ablazione, indi, ben può essere oggetto di successive certazioni ad opra della Autorità.

3. Infine, le peculiari connotazioni della controversia, e il concreto andamento del giudizio, inducono a compensare *inter partes* le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Rocco Vampa	**Santino Scudeller**

IL SEGRETARIO